



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

Il Pillar Two. Fondamento, precetti e regole GloBe per
l'applicazione della minimum tax

INQUADRAMENTO SISTEMATICO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Prof. Avv. Guglielmo Maisto, Dott. Matteo Cataldi

Milano, 13 marzo 2024

Agenda

- 1 Origine delle regole di tassazione minima dei gruppi
- 2 Finalità e architettura dell'imposta minima globale
- 3 Direttiva (UE) 2022/2523 e recepimento nell'ordinamento italiano
- 4 Imposta minima integrativa (IIR)
- 5 Imposta minima suppletiva (UTPR)
- 6 Imposta minima nazionale (QDMTT)
- 7 Regimi semplificati (Safe harbours)
- 8 Tassazione minima dei gruppi vs. Convenzioni contro le doppie imposizioni
- 9 Risoluzione delle controversie

Origine delle regole di tassazione minima dei gruppi

Criticità sollevate dalla digitalizzazione dell'economia

*L'economia digitale è caratterizzata da una dipendenza senza precedenti dagli **intangibili**, dall'**uso massiccio di dati** (in particolare dati personali), dall'adozione diffusa di **modelli di business multilaterali** che catturano valore dalle esternalità generate da prodotti gratuiti e dalla **difficoltà di determinare la giurisdizione in cui avviene la creazione di valore***

(2015 OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Action 1)

Considerata la **ridotta necessità di presenza fisica** per svolgere attività di impresa in uno Stato, le attuali regole per determinare il *nexus* sono ancora adeguate?



Gli utili attribuibili alla **raccolta a distanza di dati** dovrebbero essere tassabili nello Stato da cui i dati vengono raccolti?

I pagamenti effettuati nell'ambito dei **nuovi modelli di business** sono qualificati adeguatamente ai fini fiscali?

Origine delle regole di tassazione minima dei gruppi (cont.)

Azioni unilaterali: Digital Service Tax / Withholding Tax / Digital Permanent Establishment

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Argentina | 30. New Zealand |
| 2. Australia | 31. Nigeria |
| 3. Austria | 32. Norway |
| 4. Belgium (DST/PE) | 33. Pakistan |
| 5. Brazil | 34. Paraguay |
| 6. Canada | 35. Poland |
| 7. Chile | 36. Portugal |
| 8. China | 37. Romania |
| 9. Colombia | 38. Russia |
| 10. Costa Rica | 39. Sierra Leone |
| 11. Czech Republic | 40. Singapore |
| 12. Denmark | 41. Slovakia (DST/PE) |
| 13. Egypt | 42. Slovenia |
| 14. Finland | 43. South Africa |
| 15. France | 44. Spain |
| 16. Germany (WHT) | 45. Sweden |
| 17. Greece | 46. Switzerland |
| 18. Hungary | 47. Taiwan |
| 19. India (Tax/WHT/PE) | 48. Tanzania |
| 20. Indonesia | 49. Thailand |
| 21. Israel (DST/PE) | 50. Tunisia |
| 22. Italy | 51. Turkey (WHT/DST) |
| 23. Japan | 52. Ukraine (WHT) |
| 24. Kenya | 53. United Kingdom |
| 25. Laos | 54. United States |
| 26. Latvia | 55. Uganda |
| 27. Malaysia | 56. Uruguay |
| 28. Mexico | 57. Vietnam |
| 29. Nepal | 58. Zimbabwe |



Origine delle regole di tassazione minima dei gruppi (cont.)

Il programma di lavoro adottato nel 2015 dall'Inclusive Framework dell'OCSE prevedeva lo sviluppo **entro luglio 2021** di una soluzione condivisa alle problematiche fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia



Statement OCSE/G20 dell'8 ottobre 2021

*“The OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting has agreed a **two-pillar solution** to address the tax challenges arising from the digitalisation of the economy”*

- Soluzione concordata da **136 paesi** rappresentanti oltre il **90% del PIL mondiale** (su 139 paesi aderenti all'Inclusive Framework)
- La soluzione mira a **garantire che le grandi imprese multinazionali paghino le imposte nei luoghi dove operano e realizzano profitti** e ad **incrementare la stabilità del sistema fiscale internazionale** (*Press release OCSE del 1° luglio 2021*)
- Sono esclusi i Paesi che non fanno parte dell'Inclusive Framework (es. Cipro, Taiwan)

Origine delle regole di tassazione minima dei gruppi (cont.)

Pillar One

Riallocazione del diritto impositivo tra i diversi Stati


- Creazione di un nuovo modello di tassazione non più basato su criteri di collegamento territoriale (quali la residenza) ma basato su **formule sintetiche** volte ad intercettare e tassare una **quota nozionale residuale di utili**
- **Superamento del principio di libera concorrenza** ed introduzione di formule di remunerazione *standard* per funzioni a basso valore aggiunto

Pillar Two

Garantire un livello di tassazione minima dei gruppi


- Creazione di un **sistema globale di tassazione minima** che conferisce il diritto agli Stati di tassare i profitti dei grandi gruppi di imprese caratterizzati da un basso livello di tassazione

Origine delle regole di tassazione minima dei gruppi (cont.)



Finalità e architettura dell'imposta minima globale

Obiettivo: garantire un **livello di tassazione minimo** sui grandi gruppi di imprese, assoggettando ad imposizione:



Finalità e architettura dell'imposta minima globale (cont.)

Ambito soggettivo

- Gruppi multinazionali con ricavi uguali o superiori a **750 milioni di Euro** (come da CbCR) in almeno due degli ultimi quattro periodi d'imposta antecedenti al periodo oggetto di analisi
- **Esclusioni:** enti governativi, organizzazioni internazionali, fondi pensionistici o fondi di investimento

Effective Tax Rate

- Calcolo **Paese per Paese**, definizione comune di **imposte rilevanti**
- **Base imponibile:** utilizzo dei dati derivanti dal **bilancio consolidato** della casa madre con limitati aggiustamenti *book-to-tax* e semplificazioni per gestire differenze temporanee e volatilità da un anno all'altro

Esclusioni in base alla sostanza

- Ai fini del calcolo, il reddito può essere ridotto per lo svolgimento di **attività economiche sostanziali** per un importo a regime pari al 5% delle spese salariali ammissibili e al 5% del valore contabile delle immobilizzazioni materiali ammissibili di ciascuna impresa localizzata in un Paese

Imposta minima nazionale

- Possibilità data ai Paesi di introdurre una **imposta minima nazionale** da prelevare a livello domestico in via preventiva rispetto all'imposizione integrativa tramite IIR e UTPR

Finalità e architettura dell'imposta minima globale (cont.)

15% - Minimum Tax Rate

Top-up tax?

STEP 1 – Calcolo Reddito GloBE

Il reddito GloBE di un'Entità Costituente è calcolato partendo dall'**utile o dalla perdita netta utilizzati per la redazione del bilancio consolidato dell'Entità Capogruppo** prima dell'eliminazione delle voci infragruppo, apportando specifici aggiustamenti (es. *shipping income*)

STEP 2 – Calcolo Imposte Rilevanti

Le Imposte Rilevanti sono le **imposte correnti indicate nei prospetti di bilancio**, a cui vengono apportati degli aggiustamenti relativi, ad esempio, alla fiscalità differita o alla tipologia di crediti di imposta di cui l'Entità Costituente ha beneficiato

STEP 3 – Calcolo aliquota effettiva

L'aliquota di imposta effettiva è calcolata paese per paese ed è pari a **Totale Imposte Rilevanti / Totale Reddito GloBE**

STEP 4 – Calcolo Top-up tax

La Top-up tax è calcolata paese per paese ed è pari a **(15% - aliquota effettiva paese)*(Reddito GloBe – Esclusioni in base alla sostanza)**. Riscossa per mezzo dell'imposta minima integrativa (IIR) o dell'imposta minima suppletiva (UTPR)

Direttiva (UE) 2022/2523 e recepimento nell'ordinamento italiano

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il **22 dicembre 2022**

Obbligo di recepimento della Direttiva da parte degli Stati membri nel proprio ordinamento nazionale **entro il 31 dicembre 2023**



Recepimento in Italia per mezzo del **Decreto Legislativo 27 dicembre 2023, n. 209**

Imposta minima integrativa (IIR) applicabile dai periodi di imposta che hanno inizio dal **31 dicembre 2023**

Imposta minima suppletiva (UTPR) applicabile dai periodi di imposta che hanno inizio dal **31 dicembre 2024**

Direttiva (UE) 2022/2523 e recepimento nell'ordinamento italiano (cont.)

Direttiva vs. Model Rules OCSE

Applicabilità anche ai **gruppi nazionali su larga scala** (art. 2 Direttiva)

IIR dovuta anche per **entità costitutive residenti nel medesimo Stato membro dell'entità controllante capogruppo** (art. 5[2] Direttiva)

Stati Membri **con meno di 12 entità controllanti capogruppo** possono ritardare l'applicazione della IIR e della UTPR per sei periodi di imposta (art. 50 Direttiva)

Esclusione dall'IIR e UTPR nei **primi 5 anni** della propria attività internazionale (art. 49 Direttiva)

Imposta minima integrativa (IIR)


Art. 13 del Decreto

1. La **controllante capogruppo** localizzata nel territorio dello Stato italiano che ha detenuto, in qualsiasi momento dell'esercizio, direttamente o indirettamente partecipazioni in imprese a bassa imposizione localizzate in un altro Paese o che sono entità apolidi, per quell'esercizio **deve versare l'imposta minima integrativa** in misura pari all'importo di imposizione integrativa ad essa attribuita, relativa a tali imprese a bassa imposizione.

Presupposto

- Controllante capogruppo residente in Italia; e
- Controllate del gruppo non residenti in Italia soggette a bassa imposizione

Soggetto passivo: controllante capogruppo? gruppo di imprese?



Imposta minima integrativa (IIR) – (cont.)

Art. 13 del Decreto

2. La **controllante capogruppo** di un gruppo multinazionale o nazionale localizzata nel territorio dello Stato italiano che, in un dato esercizio, è un'impresa a bassa imposizione **deve versare l'imposta minima integrativa** ad essa riferibile e l'importo dell'imposizione integrativa ad essa attribuita relativa alle imprese a bassa imposizione localizzate nel territorio dello Stato italiano detenute in qualsiasi momento di tale esercizio


Presupposto

- Controllante capogruppo residente in Italia soggetta a bassa imposizione; e
- Controllate del gruppo residenti in Italia soggette a bassa imposizione

Soggetto passivo: controllante capogruppo? gruppo di imprese?

Estensione regole Modello OCSE: perché?

+ **3% imposta minima integrativa** dovuta dalla controllante sui suoi redditi d'impresa e sui redditi di impresa delle entità costitutive



Imposta minima integrativa (IIR) – (cont.)

CFC

Imposta minima integrativa

Ratio

Contrasto all'erosione della base imponibile e allo spostamento di profitti in Paesi a bassa fiscalità

Tassazione minima dei gruppi di imprese di grandi dimensioni

Base imponibile

TUIR

Bilancio consolidato

Ambito oggettivo di applicazione

Passive income conseguiti da soggetti a bassa fiscalità

Gruppi di imprese con ricavi annui pari o superiori a 750M euro

Esimenti

Svolgimento attività economica effettiva

Riduzione da attività economica sostanziale

Differimento per fase iniziale attività internazionale/gruppo domestico

Imposta minima suppletiva (UTPR)

Art. 19 del Decreto

1. Nel caso in cui la controllante capogruppo è localizzata in un Paese terzo che non applica una imposta minima integrativa equivalente ovvero è una entità esclusa, **tutte le imprese localizzate nel territorio dello Stato italiano**, diverse dalle entità di investimento, **sono tra loro solidalmente e congiuntamente responsabili** per il pagamento, a titolo di imposta minima suppletiva, di un importo pari all'imposizione integrativa attribuita, per l'esercizio, allo Stato italiano ai sensi dell'articolo 21.
2. Il **gruppo multinazionale individua l'impresa** localizzata nel territorio dello Stato italiano **tenuta al versamento dell'imposta minima suppletiva** di cui al comma 1 e può stabilire la ripartizione del relativo onere tra le imprese localizzate nel territorio dello Stato italiano.


Presupposto

- Controllante capogruppo residente in un Paese terzo che non applica l'imposta minima integrativa
- Controllate residenti in Italia
- Controllate del gruppo soggette a bassa imposizione

Soggetto passivo: controllante capogruppo? gruppo di imprese?

Tributo armonizzato?

Art. 53 Costituzione e Diritto Unionale



Imposta minima nazionale (QDMTT)


Art. 18 del Decreto

1. Se in un esercizio l'aliquota di imposizione effettiva, [...], relativa alle imprese di un gruppo multinazionale o nazionale e alle entità a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano è inferiore alla aliquota minima di imposta, è dovuta una imposta minima nazionale **pari all'imposizione integrativa relativa a tutte le suddette imprese ed entità**. [...]
7. Tutte le imprese del gruppo, diverse dalle entità di investimento, e le entità a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato **sono tra loro solidalmente e congiuntamente responsabili per il pagamento della imposta minima nazionale** di cui al comma 1. Il gruppo multinazionale o nazionale individua l'impresa localizzata in Italia quale responsabile dell'imposta minima nazionale di cui al comma 1 e stabilisce la ripartizione del relativo onere tra le imprese localizzate nel territorio dello Stato italiano.

Presupposto

- Impresa/e residente/i in Italia appartenente/i a un gruppo multinazionale soggetta/e a bassa imposizione

Soggetto passivo: entità costitutiva?



Regimi semplificati (Safe harbours)

Art. 39 del Decreto

1. *In deroga a quanto previsto negli articoli da 33 a 38, a seguito di opzione dell'impresa dichiarante l'imposizione integrativa dovuta da un gruppo in un esercizio in relazione ad un determinato Paese **si presume pari a zero** se il livello di imposizione effettiva delle sue imprese ivi localizzate rispetta le condizioni previste da un **accordo internazionale sui regimi semplificati**.*
2. *Ai fini del comma 1, un accordo internazionale sui regimi semplificati indica un **insieme di regole e di condizioni concordate a livello internazionale** da tutti gli Stati membri dell'Unione europea che consentono ai gruppi di beneficiare di uno o più dei **regimi di semplificazione** ivi previsti e disciplinati.*
3. *Le disposizioni attuative dei regimi semplificati di cui al comma 1 sono adottate, **in conformità alle regole OCSE e alla direttiva**, con apposito **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adotta anche disposizioni di attuazione di analoghi regimi semplificati destinati ai gruppi nazionali di imprese soggetti all'imposta minima nazionale ed è aggiornato per tenere conto di eventuali modifiche o integrazioni dell'accordo internazionale sui regimi semplificati.*

Report OCSE Safe Harbours and Penalty Relief: Global Anti-Base Erosion Rules (Pillar Two)

15 dicembre 2022

Regimi semplificati (Safe harbours) – (cont.)

CbCR safe harbour

- **Validità temporanea:** si applica agli esercizi che iniziano il 31 dicembre 2026 o in data precedente e si chiudono entro il 30 giugno 2028 - **approccio "once out, always out"**
- **Top-up tax pari a zero** in una determinata giurisdizione qualora sia superato uno dei seguenti test alternativi:
 - **De minimis test**
 - i ricavi nella giurisdizione sono inferiori a 10M di euro e l'utile ante-imposte è inferiore a 1M di euro (oppure c'è una perdita)
 - **Simplified ETR test**
 - l'ETR (calcolato con metodo semplificato) è uguale o superiore al 15% per gli esercizi che iniziano nel 2023 o 2024, 16% per gli esercizi che iniziano nel 2025 e 17% nel 2026. L'ETR semplificato è pari al rapporto tra gli oneri per imposte riportate a bilancio e il risultato ante-imposte desunto dal CbCR
 - **Routine profit test**
 - l'importo della riduzione da attività economica sostanziale (SBIE) è uguale o superiore al risultato ante-imposte riportato nel CbCR. Il test è automaticamente superato quando il risultato ante imposte è zero o negativo

Regimi semplificati (Safe harbours) – (cont.)

Safe harbour (framework)

- Validità permanente
- **Top-up tax pari a zero** in una determinata giurisdizione qualora sia superato uno dei seguenti test alternativi:

Routine profit test

- Reddito Globe (calcolato con il metodo semplificato) uguale o inferiore all'importo della riduzione da attività economica sostanziale (SBIE)

De minimis test

- Ricavi Globe medi (calcolati con il metodo semplificato) inferiori a 10M di euro e Reddito Globe medio (calcolato con il metodo semplificato) inferiore a 1M di euro

ETR test

- ETR (calcolato con il metodo semplificato) pari almeno al 15%

Minimum tax vs. Convenzioni contro le doppie imposizioni

Imposte considerate ex art. 2 Modello OCSE?

Imposta minima integrativa

- **Posizione OCSE Blueprint 2020:** IIR compatibile in quanto:
 - le Convenzioni contro le doppie imposizioni non limitano la tassazione da parte di uno Stato dei propri residenti (riferimento alla *saving clause*)
 - Parallelismo con le norme CFC e con la posizione assunta nel Modello OCSE (par. 81 del Commentario all'art. 1)

Imposta minima suppletiva

- **Posizione OCSE Blueprint 2020:** UTPR compatibile in quanto:
 - le Convenzioni contro le doppie imposizioni non limitano la tassazione da parte di uno Stato dei propri residenti (riferimento alla *saving clause*)
 - non discriminatoria poiché applicata sulla base dell'aliquota di tassazione effettiva di gruppo in ciascuno Stato e non sulla base dello Stato di residenza del destinatario di un pagamento infragruppo
- L'UTPR considera l'utile contabile di entità di un gruppo multinazionale residenti in altre giurisdizioni e non controllate dalle entità tenute al pagamento → **compatibile?**

Risoluzione delle controversie

- Né le Model Rules OCSE né la Direttiva hanno previsto un meccanismo per la risoluzione delle controversie → la questione è stata oggetto di discussione nel documento *Public consultation document Pillar Two – Tax Certainty for the GloBE Rules* del 20 dicembre 2022
- Possibili strumenti per implementare il meccanismo di risoluzione delle controversie:



- Ambito limitato alle controversie derivanti dalla interpretazione o applicazione delle GloBE Rules da parte di più giurisdizioni → esclusione controversie derivanti dall'**implementazione del Pillar 2 nella normativa domestica?**
- Applicabilità della Direttiva 2017/1852 del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea?
- **Proposta** presentata da Prof. Dr. Robert J. Danon (University of Lausanne), Prof. Dr. Daniel Gutmann (University Paris 1 – Panthéon Sorbonne), Prof. Dr. Guglielmo Maisto (Università Cattolica del Sacro Cuore) e Prof. Dr. Adolfo Martín Jiménez (University of Cádiz)

Risoluzione delle controversie (cont.)

Adattamento dei canoni interpretativi

- Superare il rimando alla normativa domestica per l'interpretazione delle norme del Pillar 2 → **interpretazione esclusivamente in base alle GloBE Rules e al relativo Commentario** applicando per analogia la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati [obiettivo: evitare conflitti sull'interpretazione della medesima norma]
- Considerare le Model Rules come *lex specialis* rispetto alla norma domestica di trasposizione [obiettivo: evitare conflitti di interpretazione riguardo a norme implementate diversamente]

Meccanismo per la risoluzione delle controversie

- Introduzione di una **norma domestica per la risoluzione delle controversie da applicarsi in base al principio di reciprocità**
 - Norma basata sull'art. 25 recependone i relativi presupposti (e.g. doppia imposizione anche solo potenziale)
 - Possibilità di concludere un accordo preventivo (e.g. APA)
- Introduzione di un riferimento alla possibilità di ricorrere allo scambio di informazioni in base alla Convenzione su *Mutual Administrative Assistance in Tax Matters*, ai trattati contro le doppie imposizioni o alla normativa domestica

Risoluzione delle controversie (cont.)

Adattamento dei canoni interpretative: integrazione delle GloBe Model Rules

8.3.1 *The present legislation shall be interpreted and applied in the light of the internationally coordinated system of minimum taxation reflected in the **GloBE Model Rules and their Commentary** and, subject to any requirements of domestic law, in accordance with any Agreed Administrative Guidance which may clarify or amend this Commentary. The **object and purpose of the GloBE framework** as reflected in this legislation is to provide for a coordinated system of taxation intended to ensure covered entities defined as defined in the GloBE Model Rules pay a minimum level of tax on the income arising in each of the jurisdictions where they operate. It does so by imposing a top-up tax on profits arising in a jurisdiction whenever the effective tax rate, determined on a jurisdictional basis, is below the minimum rate. **The present legislation shall be interpreted in accordance with art. 31 and 32 of the Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT)**. The ordinary meaning to be given to the terms of this legislation shall be deemed to correspond to the meaning given to these terms under the Commentary to the GloBE Model Rules and any Agreed Administrative Guidance.*

8.3.2 *Where a divergence between the text of the present legislation and the GloBE Model Rules as they stood at the time of adoption of this legislation results or will result in a failure to properly implement the GloBE Model Rules, **these model rules shall prevail** to the extent necessary to prevent or eliminate any dispute*

8.3.2 *Any bilateral or multilateral dispute relating to the interpretation or application of the GloBE rules with other jurisdictions shall be resolved and any related tax adjustments be made by the tax administration of [insert name of implementing-Jurisdiction] through the mutual agreement clause provided by the applicable double taxation conventions related to cases not provided for in such conventions. Where no double taxation convention is in place between the parties or where an applicable double taxation convention does not provide for such a clause, the procedure is subject to reciprocity and is conducted according to **article 25(3) of the 2017 OECD Model Tax Convention**.*

Risoluzione delle controversie (cont.)

Adattamento dei canoni interpretativi: integrazione delle GloBe Model Rules (cont.)

*8.3.3 The affected taxpayer may present the case to the competent authority of [insert name of implementing-Jurisdiction]. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to **resolve the case by mutual agreement** with the competent authorities of all the other affected States in accordance with paragraph 8.3.2.*

8.3.4 The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly, including through a joint commission consisting of themselves or their representatives, for the purpose of reaching an agreement. The competent authorities shall also notify each other of any significant changes that have been made in their taxation laws and which may affect their interpretation and application of their GloBE Rules with other States.

Risoluzione delle controversie (cont.)

Meccanismo per la risoluzione delle controversie: norma domestica basata sull'art. 25(3) del Modello OCSE

3. *Le autorità competenti degli Stati Contraenti si adoperano per risolvere di comune accordo le difficoltà o i dubbi che dovessero sorgere in merito all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse possono inoltre consultarsi per l'eliminazione della doppia imposizione in casi non previsti dalla Convenzione.*



Art. 59 del Decreto

1. *Le autorità competenti italiane, in ottemperanza ai principi che orientano l'azione amministrativa, se un'impresa o entità cui si applicano le disposizioni del presente titolo ne fanno richiesta, verificata la fondatezza tecnica della medesima, attivano la **procedura amichevole ai sensi delle Convenzioni contro le doppie imposizioni** in quanto applicabili, al fine di fare del loro meglio per risolvere, **a condizioni di reciprocità** e di comune accordo con le autorità omologhe di altri Stati, le questioni di **interpretazione o applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo**, in conformità con la direttiva e le regole OCSE e di eliminare, laddove consentito anche alle autorità omologhe di altri Stati, conseguenti **casi di doppia imposizione anche non previsti dalla Convenzione.***

Risoluzione delle controversie (cont.)

Art. 59 del Decreto (cont.)

- In **assenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni** applicabile o se una Convenzione contro le doppie imposizioni applicabile **non prevede tale clausola**, la procedura si svolge, **sempre a condizioni di reciprocità**, su richiesta di un'impresa o entità cui si applica il presente titolo. In ottemperanza ai principi che orientano l'azione amministrativa, le autorità competenti italiane sono tenute a consultarsi con le autorità omologhe di altri Stati, dopo aver preliminarmente verificato la fondatezza tecnica della richiesta, al fine di **fare del loro meglio** per risolvere le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione delle misure di cui al presente titolo, della direttiva o delle regole OCSE e di eliminare, laddove consentito anche alle autorità omologhe di altri Stati, i conseguenti casi di doppia imposizione.*
- Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono emanate le **disposizioni applicative** delle procedure previste al comma 1.*